

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3136

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 giugno 1961 (Stampato n. 1458)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 giugno 1961*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria) spetta la conversione in valuta locale, con l'applicazione dei rapporti di ragguglio stabiliti dal successivo articolo 2, del 50 per cento dell'ammontare mensile netto dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di famiglia, escluse le altre competenze a qualsiasi titolo dovute.

Qualora il personale di cui al precedente comma risieda in territorio estero di confine con la famiglia acquisita, l'aliquota di conversione in esso prevista è elevata al 65 per cento.

ART. 2.

La conversione di cui al precedente articolo è attuata mediante l'applicazione di rapporti di ragguglio da determinare con decreti del Ministro del tesoro per un controvalore massimo di 2 nuovi franchi per la Francia, di 3 franchi svizzeri per la Svizzera e di 15 scellini per l'Austria per ogni 100 lire dell'aliquota delle competenze da convertire.

I rapporti di ragguglio da determinarsi ai sensi del precedente comma possono riferirsi tanto a singoli gradi o qualifiche quanto a gruppi di gradi o qualifiche ovvero a classi di retribuzioni.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento da usare nei confronti delle visitatrici doganali di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 649, non inquadrate nel ruolo istituito con la legge 23 febbraio 1960, n. 132.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.